

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

1. Con ricorso del 4.11.2025, preceduto da reclamo del 22.9.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario, parte ricorrente ha rappresentato di essere titolare di due BFP emessi in data 2.8.1997, del valore nominale di lire 500,000 ciascuno, dei quali l'intermediario convenuto ha negato il rimborso per intervenuta prescrizione.

In proposito, ha lamentato un comportamento non lineare dell'intermediario convenuto, atteso che i buoni risultavano privi di qualsiasi indicazione da cui si potesse evincere la data di scadenza e/o la durata degli stessi; e che l'intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi ad esso facenti capo.

Su queste premesse ha quindi chiesto di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso dei buoni, o al risarcimento dei danni patrimoniali corrispondenti, concludendo per la condanna di parte resistente, a titolo di rimborso e/o risarcitorio, della somma maturata di cui ai buoni, oltre ai rendimenti, gli interessi legali maturati, nonché le spese legali.

2. Costituitosi nel procedimento, l'intermediario resistente ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per materia e temporale del Collegio:

- la prima in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF;

- la seconda sul presupposto che la sottoscrizione dei prodotti oggetto del ricorso risale all'anno 1997, laddove le vigenti Disposizioni ABF limitano la cognizione dei Collegi territoriali, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, comunque, ha osservato che:

- i BFP in contestazione appartengono a tutti gli effetti alle serie contraddistinte dalla sigla “AG”, collocata nel periodo compreso fra l'01.07.1997 e il 31.12.1997 e per i quali era prevista la scadenza massima dopo 17 anni;
- all'epoca della sottoscrizione, le emissioni venivano effettuate per “serie” con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante affissione in tutti i propri uffici aperti al pubblico e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- in ordine alla mancata ricezione di corrette informazioni sui titoli, ha poi sottolineato che sui buoni è chiaramente indicata la dicitura “a termine” e tale vocabolo rende evidente la totale trasparenza adottata nell'emissione dei titoli e non vi sono elementi che possano ingenerare dubbi sulla tipologia di appartenenza.

Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ha quindi evidenziato che essendo i BFP in considerazione stati emessi in data 2.8.1997 ed avendo la durata massima di 17 anni, la scadenza era prevista per il 2.8.2014 mentre la prescrizione è decorsa dal 3.8.2024.

Non risultando documentate in atti richieste di rimborso, ed essendo il reclamo – unico atto interruttivo della prescrizione – successivo alla data di prescrizione (precisamente, del 22.9.2025), nessun dubbio può sollevarsi sulla legittimità del rifiuto opposto, essendo stata validamente e correttamente invocata la prescrizione.

In ordine alla mancata consegna del Foglio informativo, ha poi richiamato la decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento, recante il seguente principio di diritto: *“la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione”*.

in merito alla richiesta del risarcimento del danno, ha richiamato Coll. coordinamento n. 4656/2022, secondo cui: *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza il tempo in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”*.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la domanda proposta non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

4. Iniziando dalle questioni preliminari relative alla competenza, osserva il Collegio che:

- quanto alla *competenza per materia* (dei Collegi ABF), è ormai pacifico che essa debba considerarsi sussistente quando una controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati); in questo senso è costante l'orientamento dei Collegi territoriali (e v. anche Coll. coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022);
- quanto alla *competenza temporale*, è stato condivisibilmente ritenuto che essa sia senz'altro da dichiarare quando – come nel caso di specie – la *causa petendi* consista nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (in tal senso Coll. coordinamento n. 4656/2022).

5. Deve quindi procedersi all'esame del merito.

In proposito, rileva il Collegio che dall'esame dei titoli emerge senz'altro che si tratta di buoni "a termine".

Più in particolare, per ciascun BFP:

- sul fronte è indicato il valore nominale;
- sul fronte (in alto a destra, benché poco visibile) e sul retro è riportata la dicitura "a termine" e un timbro recante la data di emissione (02.08.1997); risulta, altresì, un'etichetta (sovrapposta ad una stampigliatura originale della serie AG) con indicazione della serie "AG" e relativi rendimenti
- sul retro è presente la seguente dicitura: *"il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità"*. Tanto premesso, osserva il Collegio che:

- in forza della normativa riferibile ai buoni controversi (d.m. 23/06/1997, art. 10) i BFP della serie AG *"avranno la durata di dodici anni o diciassette, alla scadenza, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso; la serie e i termini di raddoppio e triplicazione del capitale, risultano dall'apposito bollo, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, apposto a cura dell'ufficio P.T."*;

- secondo l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, applicabile al caso di specie, è stato esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, essendosi previsto che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*;

- i BFP controversi, emessi in data 2.8.1997, avendo la durata massima di 17 anni, sono scaduti il 2.8.2014 (cfr. Coll. coordin. n. 6196/2024) mentre la prescrizione è maturata in data 2.8.2024;

- la prima richiesta di rimborso è del 22.9.2025 (data del reclamo);

- la richiesta di rimborso è stata presentata ben dopo la maturazione del corso della prescrizione;

- l'obbligo di consegna del Foglio Informativo è stato introdotto solo a partire dal D.M. 19 dicembre 2000, con l'art.3, e quindi, posteriormente all'emissione dei buoni oggetto di ricorso; in ogni caso, "la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione" (Coll. coord. ABF, n. 17814/2019; ne consegue che, certamente, la richiesta di rimborso è stata presentata quando la prescrizione dei titoli era già, ampiamente, maturata)

6. Confermando l'orientamento appena richiamato, Coll. coordinamento n. 11113/25, nel ribadire che *"la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP"* ha anche ritenuto, com'è noto, che *"fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"*.

Sennonché, la decisione da ultimo richiamata presuppone, ovviamente, che un obbligo (legale) di consegna del foglio informativo esistesse contrattualmente, permanendo (in tal caso, ma solo in tal caso) fino alla data di maturazione della prescrizione del diritto al rimborso: nella specie, però, tale obbligo non sussisteva *ab origine*, in quanto la collocazione dei buoni è avvenuta quando (anno 1997) non esisteva ancora l'obbligo legale, introdotto solo nell'anno 2000, di consegnare un foglio informativo.

Conseguentemente, nessun inadempimento è ascrivibile a parte ricorrente, la quale non era – e non è, quindi rimasta – tenuta alla consegna del foglio informativo (non assumendo alcun rilievo, perciò, la posizione espressa dal Coll. coordinamento con riguardo ad altra fattispecie: *i.e.*, collocazione del buono successivamente (a partire dal 2000) all'entrata in vigore dell'obbligo legale di consegna del foglio informativo).

7. Sotto nessun profilo, pertanto, la domanda di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE